

## Giurisprudenza sotto obiettivo

---

### **Delitti contro l'economia pubblica - Industria e commercio**

#### **La decisione**

**Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali - Sabotaggio - Danneggiamento comune - Differenze - Elementi specializzanti - Oggetto materiale - Beni immobili e mobili - *Ratio*** (c.p., art. 508, co. 1 e 2).

*Il delitto di sabotaggio costituisce una forma di danneggiamento qualificato ed aggravato dall'oggetto materiale, costituito da quei beni immobili (quali "edifici adibiti ad azienda agricola o industriale") e mobili (quali "macchine, scorte, apparecchi o strumenti destinati alla produzione agricola") elencati tassativamente al precedente co. 1 dell'art. 508 c.p., a cui il co. 2 fa rinvio, rilevanti non soltanto perché di proprietà altrui, ma anche perché funzionali alle attività produttive, sicché la loro conservazione ed integrità riveste un autonomo interesse per l'ordinamento. (1)*

**Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali - Sabotaggio - Evento di danno per la produzione e l'economia nazionale - Necessità - Esclusione - Danno significativo per la singola impresa - Sufficienza** (c.p., art. 508, co. 2).

*Il reato di sabotaggio, diversamente dalla più grave fattispecie di cui all'art. 499 c.p. (distruzione di materie prime di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione), non richiede che il danno investa la produzione e l'economia nazionale della loro interezza, dovendo riguardare soltanto l'economia della singola impresa, sia pure in maniera significativa. (2)*

**Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali - Sabotaggio - Dolo specifico - Esclusività - Coesistenza di altro fine particolare - Irrilevanza** (c.p., art. 508, co. 2).

*In tema di dolo specifico, l'esclusività del dolo espressa dalla dizione "con il solo scopo di" impedire o di turbare il normale svolgimento del lavoro - contenuta nel co. 1 dell'art. 508 c.p. ma applicabile anche alla autonoma fattispecie del co. 2, accomunata dal medesimo bene giuridico - sussiste anche in presenza di altre finalità soggettive dell'agente, purché concorrenti con lo scopo di turbamento del lavoro. (Fattispecie relativa allo sversamento, perpetrato per ritorsione personale da un ex dipendente di un'azienda agricola, mediante dispersione di oltre seicento ettolitri di vino rosso pregiato, afferente l'intera produzione di sei annate di Brunello di Montalcino) (3).*

TRIBUNALE PENALE DI SIENA, SEZIONE G.I.P., 28 novembre 2013 (ud. 21 marzo 2013), - GAGGELLI, *G.i.p.* - D.G., imputato.

Il commento

**Un inedito caso di sabotaggio liberatorio:  
il *raid* vandalico del Brunello  
risuscita un delitto caduto nell'oblio (art. 508, co. 2, c.p.)**

1. La sentenza in esame costituisce un rarissimo caso di applicazione giurisprudenziale della negletta fattispecie di sabotaggio aziendale (art. 508, co. 2, c.p.), qui declinata – dopo quasi quarant'anni di completo oblio, anche dottrinario<sup>1</sup> – in una inedita vicenda vandalico-ritorsiva occasionata in contesto

---

<sup>1</sup> AMATO, *Alcuni rilievi sul dolo specifico del reato previsto dall'art. 508 c.p.*, in *Giust. pen.*, 1963, II, 200; ARDAU, *Sull'occupazione della Pignone*, in *Giur. it.*, 1954, II, 55; BIGLIAZZI GERI, *Occupazione d'azienda e tutela possessoria*, in *Riv. giur. lav.*, 1969, II, 297; ID., *L'occupazione d'azienda come possibile forma di autotutela*, ivi, I, 435; ID., *Occupazione d'azienda e codice penale*, ivi, 1970, II, 307; ID., *"Vittime" e "carnefici" (a proposito della occupazione d'azienda)*, ivi, 1971, II, 847; BIELLI, *"Azioni sussidiarie" e reati commessi a causa od in occasione di sciopero*, in *Cass. pen.*, 1976, 756; BOSCARIELLI, *L'invasione e l'occupazione di azienda in rapporto alla Costituzione*, in *Critica pen.*, 1951, 110; CANDIAN, *Considerazioni sulla tutela penale dell'azienda*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1941, 27; CONTI, *Sabotaggio*, in *Noviss. Dig.*, XVI, Torino, 1969, 295; ID., *Invasione e occupazione di aziende agricole e industriali*, in *Noviss. Dig.*, VIII, Torino, 1965, 1003; DANZA, *In tema di occupazione d'azienda per la tutela del posto di lavoro*, in *Giur. merito*, 1976, I, 391; DE LISO, *Profili costituzionali e penalistici dell'occupazione delle fabbriche*, in *Giust. cost.*, 1970, 2425; ID., *Sui limiti della legittimità costituzionale del reato di occupazione d'azienda*, in *Giur. cost.*, 1975, 3179; DEL RE, *Crimine, rivendicazione e ludus nel sabotaggio aziendale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1979, 886; FINZI, *Il concetto di azienda agricola e di azienda industriale*, Modena, 1935; ID., *Uso del vocabolo "sabotaggio" nel linguaggio dei codici e nel linguaggio comune*, in *Giust. pen.*, 1953, I, 193; FROSALI, *L'elemento oggettivo e il dolo specifico nel reato di arbitraria invasione e occupazione di aziende*, in *Mass. giur. lav.*, 1950, 14; GIANNOTTA, *Un problema di interpretazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1954, 102; GIORDANO, *Il reato di occupazione d'azienda alla luce dei principi costituzionali*, in *Giust. cost.*, 1975, 3190; GRIECO, *Appunti sui reati di invasione di terreni e di aziende e su quello di inosservanza di norme disciplinanti i rapporti di lavoro*, in *Giur. compl. Cass. pen.*, 1951, II, 67; GRISPIGNI, *Ingresso arbitrario in stabilimenti industriali*, in *Mass. giur. lav.*, 1949, 256; IANNELLI, *L'occupazione di aziende per motivi sindacali*, in *Giust. pen.*, 1975, II, 410; LA CUTE, *Sull'elemento soggettivo del reato di invasione di edifici*, in *Giur. mer.*, 1971, II, 377; LIA, *Lo sciopero con riferimento alla legge penale italiana ed all'art. 40 della Costituzione*, in *Giust. pen.*, 1949, II, 840; LIPARI, *La arbitraria invasione di aziende agricole o industriali e la pena accessoria della interdizione dagli uffici sindacali. Profili di illegittimità costituzionale*, in *Giur. cost.*, 1986, I, 2471; LUCIANI, *Aspetti penalistici dell'occupazione della "Pignone"*, in *Giust. pen.*, 1954, I, 185; ID., *I limiti dell'esercizio del diritto di sciopero e il cosiddetto sciopero bianco*, in *Giust. pen.*, 1952, I, 341; ID., *Rilievi sul delitto di arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali*, in *Justitia*, 1950, 52; MANGINI, *Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali*, in *Nuovo dig. it.*, I, Torino, 1937, 636; MARTINELLI, *L'occupazione di aziende davanti ai giudici civili italiani e francesi*, in *Foro it.*, 1971, IV, 64; PEDRAZZI, *Economia pubblica, industria commercio (delitti contro la)*, in *Enc. dir.*, XIV, Varese, 1965, 278; ID., *Il fine dell'azione delittuosa*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1950, 259; PERGOLES, *Sulla vigenza degli artt. 507-508 codice penale*, in *Giust. pen.*, 1949, II, 460; PERSIANI, *Diritto di sciopero e delitto di danneggiamento*, in *Giust. cost.*, 1970, 1501; PISAPIA, *Invasione di edifici e arbitraria occupazione di aziende*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1950, 664; ID., *Se costituisca reato l'ingresso «invito domino» in uno stabilimento industriale*, in *Riv. lav.*, 1950, II, 73; ID., *Occupazione di fabbrica in buona fede*, in *Riv. dir. lav.*, 1953, II, 296; POSTIGLIONE, *Osservazioni in*

lavorativo ma del tutto avulsa dalle dinamiche delle lotte sociali di massa che hanno caratterizzato, specie nel primo dopoguerra del secolo scorso e negli anni dell'“autunno caldo”, la (pur modesta) casistica di questa incriminazione<sup>2</sup>.

Le ultime pronunce di legittimità edite in *subiecta materia*<sup>3</sup> – risalenti ormai alla fine degli anni '70 del secolo scorso (e per lo più riguardanti l'altra, coeva figura delittuosa *ex art. 508, co. 1, c.p.*: l'arbitraria invasione di aziende o fabbriche<sup>4</sup>) – erano per lo più originate da assemblee sindacali, serrate, occupa-

---

tema di occupazione di edifici scolastici o di aziende, in *Cass. pen.*, 1979, 829; PULITANO, *Sciopero e categorie penalistiche*, in *Riv. giur. lav.*, 1982, 309; SCORZA, *In tema di occupazione abusiva d'azienda*, in *Foro it.*, 1950, 528; SELLAROLI, *L'occupazione delle fabbriche e il sabotaggio nella prospettiva costituzionale*, in *Giust. pen.*, 1969, 134; VASSALLI, *Appunti sulla tutela penale dei luoghi di lavoro*, in *Riv. giur. lav. prev. soc.*, 1954, 215; VENDITTI, *Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali*, in *Enc. Dir.*, Varese, 1958, 889.

<sup>2</sup> Sull'art. 508 c.p. nella manualistica e nei trattati cfr.: ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, II, Milano, 1997, 189; BATTAGLINI, *Diritto penale del lavoro*, in *Trattato di diritto del lavoro*, diretto da Borsi, Pergolesi, V., Padova, 1960, 291; BERENINI, *Delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio*, in *Trattato di diritto penale*, a cura di Florian, IV, Milano, 1937, 88; D'ARMA, *Sub artt. 499-512*, in *Codice Penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, diretto da Lattanzi, Lupo, Milano, 2008; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale. Parte speciale*, I, Bologna, 2002, 633; GIUNTA, *Lineamenti di diritto penale dell'economia*, I, *Delitti contro l'economia pubblica e reati societari*, Torino, 2004, 61; MACCARI, *Sub art. 508 c.p.*, in *Codice penale commentato*, diretto da Ronco, Romano B., Torino, 2012, 2402; MAGGIORE, *Diritto penale*, II, t. I, Bologna, 1953, 518; MANCA, *La tutela dell'ordine costituzionale del lavoro (502-512)*, in *I reati contro il patrimonio, l'economia e la fede pubblica*, a cura di Cocco, Padova, 2006, 296; MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. VII, Torino, 1984, 133; MAZZACUVA, *I delitti contro l'economia, l'industria ed il commercio*, in *Giurisprudenza sistematica di diritto penale. Parte speciale*, diretta da Bricola, Zagrebelsky, II, Torino, 1984, 809; PATERNITI, *Diritto penale dell'economia*, Torino, 1992; PALOMBI, PICA, *Diritto penale dell'economia e dell'impresa*, Torino, 1996, 60; RANIERI, *Manuale di diritto penale*, II, Padova, 1952, 25; DI PAOLO, *Trattato di diritto penale. Parte Speciale. Vol. V: i delitti contro la fede pubblica e l'economia pubblica*, diretto da Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, Torino, 2010, 798.

<sup>3</sup> Cass., Sez. VI, 26 giugno 1979, Spagnolo, in *Giur. it.*, 1980, II, 461; Id., 2 ottobre 1978, Fizialetti, in *Foro it.*, 1979, II, c. 247, con nota di GENOVIVA, *Brevissime in tema di art. 508 cod. pen.*, in *Riv. giur. lav.*, 1979, IV, 365, con nota di LOI, *L'occupazione di azienda in alcune recenti sentenze*; Id., Sez. I, (ord.) 14 aprile 1977, Adinolfi, in *Riv. pen.*, 1978, 288; Id., Sez. VI, 14 dicembre 1976, Sangiorgi, in *Riv. pen.*, 1977, 274; Id., 29 settembre 1977, Bertini, in *Riv. pen.*, 1978, 160; Id., Sez. II, 22 maggio 1975, Befanini, in *Giust. pen.*, 1977, III, 292. In precedenza v. Id., Sez. III, 28 dicembre 1966, Tresoldi, in *Mass. Uff.*, n. 103026; Id., Sez. III, 22 marzo 1966, Martinoli, in *Mass. giur. lav.*, 1967, 99 ed in *Giust. pen.*, 1967, II, 204; Id., Sez. III, 4 marzo 1966, Spallitta, in *Mass. Uff.*, n. 100731; Id., Sez. II, 26 aprile 1961, Fulgheri, in *Cass. pen. mass. ann.*, 1961, 723, m. 1546; Id., Sez. un., 8 luglio 1954, P.M. c. Ballarini, in *Giust. pen.*, 1955, II, 221, m. 177; Id., 23 marzo 1953, Belloni ed altri, in *Giur. compl. Corte cass.*, 1953, IV-V, 123, con nota di BENEDETTI ed in *Riv. pen.*, 1953, II, 1031; Id., Sez. un., 24 febbraio 1951, Bartolini ed altri, in *Giust. pen.*, 1951, II, 449; in *Giur. compl. Corte cass.*, 1951, I, 23, n. 8, con nota di BRASIELLO, *Diritto di sciopero ed arbitraria invasione od occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio*.

<sup>4</sup> Lo stretto collegamento tra le occupazioni delle aziende ed il frequente ricorso allo sciopero ha portato a ritenere le condotte incriminate nel co. 1 dell'art. 508 c.p. come tipiche modalità “espressive” dello sciopero stesso: in tal senso, ALESSANDRI, *Occupazione e invasione di aziende e sabotaggio*, in *Dig. pen.*, VIII, Torino, 1994, 434; DE LISO, *Profili costituzionali*, cit., 2425; GIORDANO, *Il reato di occupa-*

zioni delle fabbriche<sup>5</sup> e delle terre<sup>6</sup>, ovvero da proteste di lavoratori spesso collegate a forme di c.d. sciopero bianco<sup>7</sup>.

In breve, scaturivano da quel conflitto (di beni) tra capitale e lavoro – più volte riproposti nella storia<sup>8</sup> – la cui risoluzione il Codificatore del 1930 volle affidare (anche) all'art. 508 c.p.<sup>9</sup>.

2. La norma incriminatrice – strutturalmente composta da due diversi titoli di reato: l'occupazione ed invasione di azienda (co. 1: sabotaggio c.d. “*improprio*”) ed il sabotaggio (co. 2: c.d. “*proprio*”)<sup>10</sup>, che qui direttamente rileva – sul piano sistematico costituiva un tassello del più ampio (ed ormai decrepito) mosaico della repressione penale dello sciopero<sup>11</sup>.

L'originaria opzione politico-criminale era intesa a tutelare «l'ordinato e normale svolgimento del lavoro»<sup>12</sup>, mediante la tipizzazione di quelle condotte (occupative e/o perturbative) considerate dal legislatore storico come mezzo di pressione sulla controparte all'interno del conflitto industriale<sup>13</sup>.

Non a caso l'art. 508 c.p. è stato definito una «norma nuova e ben datata»:

---

zione d'azienda alla luce dei principi costituzionali, cit., 3191.

<sup>5</sup> Per un primo inquadramento, SPRIANO, *L'occupazione delle fabbriche*, Torino, 1964, fascicolo speciale de *Il ponte*, ottobre 1970 (1920. *La grande speranza*); FINZI, *L'occupazione delle fabbriche*, Bologna, 1935; SANTARELLI, *Storia del fascismo*, I, Roma, 1973, 200; RAGIONIERI, *La storia politica e sociale*, in *Storia d'Italia*, IV, 3, a cura di Romano, Vivanti, Torino, 1976, 2086.

<sup>6</sup> GINSBORG, *Storia d'Italia dal dopoguerra a oggi*, I, Torino, 1989, 160.

<sup>7</sup> La cui peculiarità è costituita dalla finalità di ostacolo all'attività di gestione da parte dell'imprenditore: ROMEL, *Occupazione di azienda*, in *Dig. comm.*, X, Torino, 1994, 309; v. altresì CONTI, *Invasione ed occupazione di aziende agricole e industriali*, cit., 1003; STENDARDI, *L'occupazione di fabbrica è un reato*, in *Foro pad.*, 1954, III, 35.

<sup>8</sup> In proposito DE LISO, *Sui limiti della legittimità costituzionale del reato di occupazione di azienda*, cit., 3179.

<sup>9</sup> Sull'origine della norma v. SELLAROLI, *L'occupazione delle fabbriche e il sabotaggio nella prospettiva costituzionale*, cit., 145 in nota.

<sup>10</sup> La prima ipotesi di reato corrisponde, quanto all'elemento materiale, all'arbitraria invasione di terreni ed edifici (art. 633 c.p.) mentre la seconda, al danneggiamento (art. 635 c.p.): v. CANDIAN, *Considerazioni sulla tutela penale dell'azienda*, cit., 34. Sull'autonomia delle due figure delittuose v. FIANCADA, MUSCO, *Diritto penale*, cit., 633; MACCARI, *Sub art. 508 c.p.*, cit., 2402; VENDITTI, *Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali*, cit., 891.

<sup>11</sup> Presidio penale al disegno istituzionale del corporativismo: così ALESSANDRI, *Occupazione e invasione di aziende e sabotaggio*, cit., 434, secondo cui i significativi interventi della Corte costituzionale nell'ambito dei reati contro l'ordine del lavoro hanno fatto perdere di organicità e omogeneità la disciplina del disegno originale, e ciò ha prodotto delle conseguenze anche sull'art. 508 c., che, assieme alle norme “salvate” dalla Corte, si inserisce nel frammentario quadro dei “limiti esterni” al diritto di sciopero (*ibidem*, 436).

<sup>12</sup> Così, per tutti, GALLO, *Sciopero e repressione penale*, Bologna, 1981, 321 e 326; PEDRAZZI, *Economia pubblica, industria commercio (delitti contro la)*, cit., 279. In giurisprudenza v. già Cass., 23 settembre 1964, in *Giust. pen.*, 1965, II, 203.

<sup>13</sup> In proposito, ALESSANDRI, *Occupazione e invasione di aziende e sabotaggio*, cit., 435. Per ulteriori approfondimenti, v. PEDRAZZI, *Il fine dell'azione delittuosa*, cit., 259 ss.

nuova, perché senza precedenti<sup>14</sup> rispetto alle esperienze preunitarie o del codice Zanardelli<sup>15</sup>; ben datata, perché espressione di una concezione ormai superata dello Stato interventista nei singoli momenti della vita economica<sup>16</sup>.

In effetti, l'origine ideologica della fattispecie in disamina<sup>17</sup> è marcatamente collocabile all'interno dell'ordinamento (dell'economia) corporativista<sup>18</sup>, che aveva abolito la lotta tra le varie classi sociali e considerato illecita la stessa autodifesa di classe, rendendo obbligatorio il ricorso ad un organo dello Stato per dirimere i conflitti tra il capitale ed il lavoro<sup>19</sup>. Il tutto in un periodo ove la battaglia sindacale si traduceva spesso in tumulti sanguinosi, talché il richiamo all'autorità dello Stato diveniva indispensabile per rendere meno cruenta le manifestazioni sociali.

Entro questo ormai anacronistico contesto storico di riferimento<sup>20</sup>, sopraffatto dalla caduta del regime fascista, dall'avvento della Carta fondamentale e dalla costituzionalizzazione del diritto di sciopero<sup>21</sup>, si colloca l'incriminazione in

<sup>14</sup> Se si eccettua la fattispecie criminosa di cui all'art. 9, r.d.l. 22 aprile 1920, n. 4515, che fu introdotta per punire l'occupazione delle terre, assai frequente in quei tempi anche a fini insurrezionali. Seguì poi un'incriminazione simile nel t.u. 15 dicembre 1921, n. 2047, il cui art. 36 sanzionava la stessa condotta, quando posta in essere a carico di terreni coltivati. In argomento, v. CONTI, *Invasione ed occupazione di aziende agricole e industriali*, cit., 1003; GENOVIVA, *Brevissime in tema di art. 508 cod. pen.*, cit., 247; GIORDANO, *Il reato di occupazione d'azienda alla luce dei principi costituzionali*, cit., 3195; PISAPIA, *Invasione di edifici e arbitraria occupazione di aziende*, cit., 666; GALLO, *Sciopero e repressione penale*, cit., 320.

<sup>15</sup> Ove non si conosceva alcuna norma analoga all'art. 508 c.p. nel rilievo che l'occupazione dell'immobile altrui, avvenuta in modo pacifico, non richiedesse il ricorso a sanzioni penali, essendo sufficienti i rimedi possessori tipici del diritto civile: GENOVIVA, *Brevissime in tema di art. 508 cod. pen.*, cit., 247. V. anche MAGGIORE, *Diritto penale*, cit., 519, secondo cui non fu repressa in alcun modo l'occupazione delle fabbriche, «che i governi liberali lasciarono perpetrare, in omaggio ai loro postulati economici».

<sup>16</sup> Si veda GIORDANO, *Il reato di occupazione d'azienda alla luce dei principi costituzionali*, cit., 3195; GENOVIVA, *Brevissime in tema di art. 508 cod. pen.*, cit., 247.

<sup>17</sup> Definita «norma politica», perché inserita in un contesto legislativo tendente a qualificare come delitti comuni reati prevalentemente politici: cfr. ancora GIORDANO, *Il reato di occupazione d'azienda alla luce dei principi costituzionali*, cit., 3198.

<sup>18</sup> V. FARNARSARI, *Il concetto di economia pubblica nel diritto penale*, Milano, 1994, 94.

<sup>19</sup> Così MAGGIORE, *Diritto penale*, cit., 511 a proposito dei delitti di serrata e sciopero, ritenute le più caratteristiche del titolo dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, sotto cui l'art. 508 c.p. è ricompreso.

<sup>20</sup> In proposito cfr. SELLAROLI, *L'occupazione delle fabbriche e il sabotaggio nella prospettiva costituzionale*, in *Giust. pen.*, 1969, I, 146 ss.

<sup>21</sup> Il corporativismo fascista e la tutela penale del settore economico si ispiravano alla necessità di subordinazione degli interessi individuali e/o di gruppo a quelli nazionali, nonché al divieto di autotutela di classe, onde garantire l'interesse supremo dello sviluppo della potenza nazionale. La caduta del fascismo incise drasticamente su quest'insieme di norme, evidenziando *in primis* l'incongruenza sistematica della disciplina, contrasto reso ancor più tangibile a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione. Nella Carta costituzionale l'interruzione del lavoro costituisce un momento di crisi necessario per l'ottenimento di nuove condizioni di lavoro, strumento di autotutela e, nel contempo, di emancipazione politico-sociale: in termini DI PAOLO, *Trattato di diritto penale*, cit., 798.

rassegna, sopravvissuta all'effetto domino-abrogante che ne sarebbe potuto derivare *ipso iure*<sup>22</sup>, ma dimostratasi, in concreto, scarsamente adeguata alla punizione delle situazioni di fatto alle quali era rivolta<sup>23</sup>, che non sono mai state di particolare frequenza, anche nei periodi "più caldi" di conflittualità socio-industriale, seppur abbiano avuto un significativo clamore, perché contraddistinti dall'elevata rilevanza sociale che accompagnava le rimozioni sindacali<sup>24</sup>.

Basta una rapida scorsa ai repertori giurisprudenziali per avvedersi di un modesto ricorso alla fattispecie di «arbitraria invasione e occupazione di aziende», tenuto conto che in non pochi casi le sentenze edite esprimono i diversi gradi di giudizio su di una stessa vicenda<sup>25</sup>. E la frequenza applicativa crolla in modo verticale quando si passa a considerare l'ipotesi di sabotaggio che ci occupa, descritta nel co. 2, al punto di farla apparire una figura utile solo per esempi scolastici (ad esempio, sulla rilevanza degli elementi soggettivi nella valutazione dell'antigiuridicità)<sup>26</sup>.

Causa anche un'infelice formulazione tecnica dell'articolo, si è riferita

<sup>22</sup> Sul punto, diffusamente, GALLO, *Sciopero e repressione penale*, cit.

<sup>23</sup> Per tutti, FINZI, *L'occupazione delle fabbriche*, cit., *passim*; MAGGIORE, *Diritto penale*, cit., 519; MANZINI, *Trattati di diritto penale*, cit., 151.

<sup>24</sup> L'esperienza più recente è ricca di episodi che mostrano il ricorso all'occupazione come «cassa di risonanza» nei momenti di difficoltà del movimento dei lavoratori: secondo un modello che, nei tempi attuali, sempre più di frequente risulta sganciato da grandi iniziative «corali», per connettersi da vicino, o esclusivamente, a singole vicende occupazionali: così ALESSANDRI, *Occupazione e invasione di aziende e sabotaggio*, cit., 435 s., che porta l'esempio delle reazioni operaie ai fenomeni di c.d. riconversione industriale e agli abbandoni di localizzazioni produttive, secondo schemi ricorrenti nei periodi di recessione industriale. In argomento, in sociologia, v. CROUCH, PIZZORNO, *Conflitti in Europa*, Milano, 1977.

<sup>25</sup> Pret. Milano, 7 maggio 1984, in *Riv. Giur. lav.*, 1984, IV, 451; Id. Napoli, 7 luglio 1978, *ivi*, 1979, IV, 366; Cass., Sez. VI, 26 giugno 1979, Spagnolo, cit.; Id., 2 ottobre 1978, Fizialetti, cit.; Trib. Torino, 8 luglio 1977, in *Foro it.*, 1978, II, 193; Cass., Sez. VI, 29 settembre 1977, Bertini, cit.; Id., Sez. I, (ord.) 14 aprile 1977, Adinolfi, cit.; Id., Sez. VI, 14 dicembre 1976, Sangiorgi, cit.; Pret. Castelfiorentino, 16 dicembre 1975, in *Orient. giur. lav.*, 1976, 9; Id. Firenze, 16 febbraio 1973, in *Foro it.*, 1975, II, 337; Id. Roma, 13 marzo 1970, in *Giur. cost.*, 1970, II, 2424; Trib. Prato, 19 dicembre 1969, *ibidem*; Cass., Sez. III, 28 dicembre 1966, Tresoldi, cit.; Id., Sez. III, 22 marzo 1966, Martinoli, cit.; Id., Sez. III, 4 marzo 1966, Spallitta, cit.; Giudice istr. Genova, 20 dicembre 1965, in *Riv. dir. nav.*, 1965, II, 298; Trib. Siena, 8 ottobre 1965, in *Mass. Giur. lav.*, 1966, 196; Cass., Sez. II, 26 aprile 1961, Fulgheri, cit.; Trib. Matera, 7 novembre 1960, in *Riv. pen.*, 1962, 586; Pret. Reggio Emilia, 12 dicembre 1959, in *Mass. Giur. lav.*, 1960, 54; Cass., Sez. un., 8 luglio 1954, cit.; Giudice Istrut. Firenze, 23 dicembre 1953, in *Giur. it.*, 1954, II, 50; Cass., Sez. un., 24 febbraio 1951, Bartolini ed altri, cit.; Ass. Milano, 23 giugno 1950, in *Giur. pen.*, 1951, 110; App. Firenze, 16 maggio 1950, in *Mass. Giur. lav.*, 1950, 201; Trib. Firenze, 29 settembre 1949, *ivi*, 1950, 14; Trib. Cremona, 23 dicembre 1948, in *Giust. pen.*, 1949, II, 460, con nota di SCARPELLI. Sul versante civilistico, v. Pret. Milano, 19 gennaio 1983, in *Lavoro* 80, 1983, 84; Pret. Frattamaggiore, 30 luglio 1982, in *Orient. giur. lav.*, 1982, 1058; Pret. Bassano del Grappa, 24 maggio 1976, in *Giur. merito*, 1976, I, 391.

<sup>26</sup> Così ALESSANDRI, *Occupazione e invasione di aziende e sabotaggio*, cit., 435, che richiama ANTOLISEI, *L'analisi del reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970 ed in *Scritti di diritto penale*, Milano, 1955, 83.

all'art. 508 c.p. un'elevatissima cifra nera (o numero oscuro)<sup>27</sup>, quale uscirebbe dal confronto dei dati giurisprudenziali (e delle statistiche giudiziarie) con la percezione, imprecisa ma inequivoca, di ben più numerosi comportamenti inquadrabili nelle coordinate della figura incriminatrice, almeno come essa appare ad un primo guardo<sup>28</sup>.

Bersaglio persino di proposte abrogativo-referendarie<sup>29</sup>, neppure il *restyling* esegetico operato dalla Consulta ha rinforzato l'ambito applicativo dell'art. 508 c.p.<sup>30</sup>: ché anzi, è stata proprio la lettura costituzionalmente orientata datane dalla Consulta nel 1975 – che vi individuò spesse aree di *atipicità* del fatto-reato<sup>31</sup> – a sancire definitivamente inesistenti o scarse prospettive attuative di entrambe le figure delittuose.

Senza voler in questa sede tornare sul puntiglioso lavoro di “restauro” operato dal Giudice delle leggi nella ricostruzione *iuxta constitutionem* del bene giuri-

<sup>27</sup> In argomento per tutti v. FORTI, *Tra criminologia e diritto penale. Brevi note su «cifre nere» e funzione general preventiva della pena*, in *Riv. it. dir. Proc. pen.*, 1982, 160; PALIERO, «Minima non curat praetor», Padova, 1985.

<sup>28</sup> In termini ALESSANDRI, *Occupazione e invasione di aziende e sabotaggio*, cit., 435, che aggiunge: «Sarebbe tuttavia una considerazione impropria, se è vero che alla nozione di numero oscuro dei reati è normalmente connessa la constatazione del carattere sommerso, occulto della fenomenologia criminosa, che per varie ragioni – individuali, sociali, istituzionali – ne ostacola l'apprensione da parte del controllo penalistico e, talora, la stessa “visibilità”. Al contrario, le condotte ora evocate sono intenzionalmente, “naturalmente” contraddistinte da un'alta e talora clamorosa risonanza sociale, che ne costituisce un requisito indispensabile, e consapevolmente perseguito, per la loro funzionalità nell'ambito del “conflitto industriale”. È infatti di intuitiva evidenza che l'occupazione dei luoghi di lavoro risponde, nella dinamica sindacale, ad una duplice necessità: rafforzare la carica offensiva, verso gli interessi del datore di lavoro, della mera astensione dalla “prestazione”; e, in modo pressoché costante, irrobustirne la forza di pressione, facendo convergere sul conflitto l'interesse di altri attori sociali (lavoratori di altre categorie, forze politiche, autorità istituzionali)».

<sup>29</sup> L'art. 508 c.p. era compreso tra i 98 articoli del Codice Rocco che i radicali inserirono nella proposta di *referendum* abrogativo dichiarata inammissibile per eterogeneità del quesito da Corte cost., n.16 del 1978 in *Foro it.*, I, 265. In dottrina, GENOVIVA, *Brevissime in tema di art. 508 cod. pen.*, cit., 248.

<sup>30</sup> Corte cost., n. 220 del 1975, in *Giur. cost.*, 1975, 1056, che ha ritenuto la norma in esame compatibile con i principi fissati dagli artt. 3, 4, co. 1, 40 e 41 Cost., nel rilievo che l'invasione od occupazione dell'azienda agricola o industriale non è incriminata di per sé, ma solo se messa in atto col *dolo specifico* di recare al lavoro impedimento o turbativa. Inoltre il Giudice delle leggi ha chiarito che non è ingiustificata né irrazionale la disparità di trattamento tra un reato quale il danneggiamento e chi commetta il danneggiamento previsto dall'art. 508 c.p., stante il carattere plurisoggettivo di quest'ultimo, che vulnera due diversi e distinti beni protetti con comminatoria di una pena, ossia l'economia pubblica e la proprietà privata o pubblica.

<sup>31</sup> In particolare la Consulta ha escluso l'applicabilità dell'incriminazione di cui all'art. 508 c.p. «se al momento dell'occupazione il lavoro era già sospeso per effetto di una causa antecedente e indipendente rispetto all'occupazione stessa» ed anche nelle ipotesi in cui «l'impedimento o il turbamento del lavoro non sia lo scopo esclusivo dell'occupazione». In termini non dissimili, v. anche Pret. Napoli, 7 luglio 1978, cit. nonché Cass., Sez. VI, 26 giugno 1979, Spagnolo, cit., secondo cui l'ipotesi di esclusione del reato si può verificare solo a condizione che il lavoro sia già sospeso «per una causa del tutto autonoma e priva di ogni collegamento con eventuali azioni sindacali che incidono sul normale svolgimento del lavoro: il che non è nel caso di lavoro sospeso per sciopero».

dico protetto – in termini di tutela della libertà del lavoro – e del fatto tipico (residuale) ricavato dall'art. 508 c.p.<sup>32</sup>, per quel che qui interessa basti richiamare l'esito ermeneutico, tutto polarizzato sul disvalore meramente *soggettivo*<sup>33</sup>, in termini di dolo specifico *di offesa*<sup>34</sup>.

La Consulta – nell'ottica di contemperamento delle esigenze legate al lavoro con quelle della produzione e della libertà – ha statuito che l'invasione o l'occupazione dell'altrui azienda è punita *se ed in quanto* la condotta sia posta in atto «col solo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro», sì da (continuare ad) annettere penale rilevanza a quelle condotte che, di fatto, non sono espressione di un diritto costituzionalmente garantito<sup>35</sup>.

Eppure proprio questa (incerta) distinzione tra l'occupazione-delitto e l'occupazione-diritto (di sciopero), gravitante sull'elemento psichico di fattispecie, ha contribuito alla sensibile diminuzione dei casi di applicabilità pratica della norma<sup>36</sup>.

Così ulteriormente si spiega il processo di progressiva disapplicazione di queste due incriminazioni “contro l'ordine del lavoro”<sup>37</sup>, cadute in un profondo oblio pluridecennale, specie la figura del sabotaggio: fattispecie – delle due racchiuse sotto lo stesso articolo – di ancor più raro invero sul piano fenomenico tanto da potersi considerare una sorta di cimelio codicistico da “collezionisti” del diritto penal-lavoristico.

Ecco perché la pronuncia in commento diviene così preziosa ed interessante: non tanto per i principi di diritto ivi rassegnati, come sopra massimati – invero del tutto conformi alla giurisprudenza di legittimità sul sabotaggio, e qui semplicemente “riaggiornata” al peculiare caso di specie – quanto perché fornisce il pretesto scientifico per sondare la versatilità di questa “rediviva” fattispecie ad attrarre sotto il proprio ombrello punitivo “sfregi” aziendali vendicativo-ritorsivi (pur sempre turbativi della libertà del lavoro ma) del tutto avulsi

<sup>32</sup> Per approfondimenti si rinvia, per tutti, ad ALESSANDRI, *Occupazione e invasione di aziende e sabotaggio*, cit., 432 ss.; ONIDA, *Luci e ombre nella giurisprudenza costituzionale in tema di sciopero*, in *Giust. cost.*, 1969, 898. Più in generale, NUVOLONE, *Le leggi penali e la Costituzione*, Milano, 1953.

<sup>33</sup> Il cui contenuto, peraltro, rappresenta lo svolgimento del diritto costituzionalmente riconosciuto dall'art. 40 Cost.: ALESSANDRI, *Occupazione e invasione di aziende e sabotaggio*, cit., 438; GALLO, *Sciopero e repressione penale*, cit., 321.

<sup>34</sup> Nel dolo specifico è, dunque, concentrato l'intero disvalore della condotta tipizzata, sicché in assenza di tale elemento la condotta sarebbe qualificabile in termini penalmente neutri. Sulla triplice funzione (limitativa, estensiva e differenziale della punibilità) del dolo specifico v., per tutti, MANTOVANI, *Diritto penale. Parte generale*, Padova, 2001, 337-338.

<sup>35</sup> GASPAROTTO, CACCIN, *Sciopero e occupazione d'aziende: la giurisprudenza costituzionale, penale e civile*, in *Giur. mer.*, 1977, 718.

<sup>36</sup> Così FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale*, cit., 634.

<sup>37</sup> Sulla classificazione “delitti contro l'ordine del lavoro” cfr. ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale. Parte speciale*, cit., 182. In argomento, in generale, v. già GATTI, *Diritto penale del lavoro*, Torino, 1930.



da quel retroterra di conflittualità socio-sindacale che ne ha caratterizzato il tralatizio campo applicativo.

3. La vicenda di specie – invalsa, per clamorosità del gesto dissipativo, anche agli onori della cronaca nazionale<sup>38</sup> ed internazionale<sup>39</sup> – riguarda un formidabile *raid* vandalico perpetrato ai danni di una nota azienda vitivinicola di Montalcino, nel senese, allorché un *ex* dipendente profanò oltre seicento ettolitri del più prezioso vino rosso ivi giacente in fase di invecchiamento. Effratta la porta a vetro della cantina, aprì i rubinetti delle botti lignee facendo scorrere nel canale di scolo oltre seicento ettolitri di pregiato Brunello che, in poche ore, si dispersero nella sottostante rete fognaria. Sei annate di Brunello vennero così irrimediabilmente sversate e, per altrettanti anni, annientata la presenza dell'azienda viti-vinicola nel mercato del settore, anche internazionale, con un danno commerciale di diversi milioni di euro, anche in termini di lucro cessante.

Il Gup senese – chiamato a decidere “allo stato degli atti” in sede di giudizio immediato custodiale – con la sentenza in rassegna dichiara responsabile del contestato reato di sabotaggio aziendale (aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 7 c.p.<sup>40</sup>), oltre che di violazione di domicilio aggravata<sup>41</sup> e di ingiurie, l'*ex* dipendente dell'azienda vitivinicola, individuato dagli inquirenti come l'autore

<sup>38</sup> V. ad es. tra i principali quotidiani: FUMAGALLI, GASPERETTI, *Sfregio alla cantina del purista del Brunello. Sei annate nelle fognie*, in *Corriere della sera*, 4 dicembre 2012, 23; *Vandali distruggono 600 ettolitri di Brunello*, in *La Repubblica*, 4 dicembre 2012, 22; MAZZELLA, *Soldera-Case basse, distrutta la cantina del Brunello. “Atto intimidatorio”*, in *ilfattoquotidiano.it*, 3 dicembre 2012.

<sup>39</sup> ASIMOV, *Vandals Destroy Prized Brunello di Montalcino Wine*, in *Diners' Journal. The New York Times Bog on Dining Out*, 4 dicembre 2012; ID., *Some vintages of Soldera Wine Survive a Vandalism*, *ivi*, 23 marzo 2013; *Wine vandalism. Draining mystery. Who pulled the plug?*, in *The economist*, 8 dicembre 2012; KINGTON, *Vandals waste 80,000 litres of top Brunello di Montalcino wine. Six years' worth of Gianfranco Soldera's Tuscan red wine, worth up to €500 a bottle, emptied on to cellar floor during break-in*, in *The Guardian*, 4 dicembre 2012; BARMANN, *Famed Italian Winery Hit by Vandals Destroying \$25 Million Worth of Wine*, in *Grub Street*, 4 dicembre 2012; LATZA NADEAU, *Vineyard Vandal Confesses. Police arrested a man in Italy who confessed to destroying millions of dollars worth of Brunello di Montalcino wine*, in *The Daily Beast*, 19 dicembre 2012.

<sup>40</sup> Trattandosi di reato plurioffensivo (Corte cost., n. 220 del 1975, cit.), la cui area tutoria è estesa (sia pure di riflesso: Cass., Sez. II, 22 maggio 1975, Befanini, cit.) alla tutela del proprietario dell'azienda danneggiata – interesse che emerge con particolare nitidezza proprio nell'art. 508, co. 2, c.p. – *nulla questio* in ordine alla applicabilità della contestata circostanza aggravante comune dell'ingente gravità del danno ex art. 61, n. 7, c.p., essendo il sabotaggio un reato che offende comunque il patrimonio: conformemente v. DI PAOLO, *Trattato di diritto penale*, cit., 821.

<sup>41</sup> Secondo un risalente precedente giurisprudenziale, ricorre il delitto di violazione di domicilio, e non quello di invasione arbitraria di edifici altrui o quello di occupazione di azienda industriale (art. 508, co. 1, c.p.), nel fatto di chi si introduce o si trattiene in uno stabilimento industriale contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo, non con lo scopo di trarre profitto dall'invasione od occupazione o di impedire il normale svolgimento del lavoro, ma per affermare e ottenere il riconoscimento del proprio diritto di rappresentanza sindacale: Cass., Sez. un., 23 marzo 1953, Belloni ed altri, cit.

(esclusivo) del gesto distruttivo.

Il giudice di primo grado – valorizzando una serie di convergenti dati processuali – fotografa con nitidezza il movente che ispirò il reo a commettere lo scellerato svuotamento delle botti: si trattò di un caso di vendetta personale conseguente al subito licenziamento, motivato da screzi lavorativi. Uno sfregio insomma. L'imputato non sabotò le pregiate scorte aziendali per mere questioni sindacali o prettamente salariali, ma agì per rabbia, frustrato e risentito per essere stato allontanato dal datore di lavoro, accecato da una sorta di gelosia maturata nel luogo lavoro, «rappresentandosi e perseguendo direttamente – come stigmatizza il decidente in sentenza – lo scopo di turbare lo svolgimento del lavoro dell'azienda, all'interno della quale riteneva di essere stato destinatario di trattamenti di sfavore a vantaggio di altri dipendenti, da parte del datore di lavoro, motivo per cui voleva che, andandosene lui, le cose cominciassero ad andare male anche per gli altri».

Dolo specifico e di proposito, dunque, non di impeto: il Giudice di prime cure lo individua nettamente nelle testimonianze e nelle captazioni, traendo la prova di un elevatissimo *quantum* di coscienza e di volontà dell'atto dispersivo, ma anche di un altrettanto elevato *quantum* di coscienza del suo disvalore, in termini (non solo di impedimento, ma di vera e propria) turbativa al lavoro. L'imputato, infatti, proprio perché *ex* dipendente di quell'azienda, era perfettamente a conoscenza del valore intrinseco e di rivendita delle scorte di vino sfuso da lui sabotate, come pure dei danni sul piano commerciale che il loro definitivo sperpero avrebbero implicato, anche a distanza di anni. Massimo, dunque, è stato valutato il suo grado di conoscenza dell'illiceità penale e somma la sua coscienza dell'offensività ovvero antisocialità del fatto commesso.

D'altro canto, quanto all'accertamento processuale del dolo, nel caso di specie il Giudice era agevolato nella ricostruzione retrospettiva del fatto psichico (quali la rappresentazione, la volizione ed il movente), riccamente comprovata (non solo dagli esiti captativi ma anche) da una serie di circostanze esteriori chiaramente rivelatrici della tenacia, dell'intensità e del consolidamento del proposito criminale: la sproporzione dell'atto vandalico rispetto al presunto torto subito (allontanamento dal lavoro); la sua anticipazione, nei giorni antecedenti al fatto, al collega di lavoro; la reiterazione della condotta dispersiva (replicata su tutte le botti contenenti il vino più pregiato), estesa all'intera produzione; la precostituzione di elementi a discolpa nell'eventualità del rinvenimento, nei suoi abiti, di tracce di vino rosso; infine, l'indole collerica rivelatasi, in precedenza, mediante avvertimenti intimidatori.

Una convergenza di dati, dunque, certi e precisi, che bene hanno illuminato la contestata condotta dissipativa di un particolare teleologismo, tale da con-

sentire al decidente – condivisibilmente – di giudicare assodato e consolidato il richiesto dolo specifico di impedimento o turbamento del “normale svolgimento del lavoro”<sup>42</sup>.

4. Già questa breve ricostruzione fattuale consente di ritenere appagante, sotto il profilo materiale, la configurazione giuridica della vicenda in esame in termini di sabotaggio aziendale *ex art. 508, co. 2, c.p.*

Anzitutto – per quanto marginale possa apparire l’argomentazione – la condotta in contestazione è perfettamente in linea con la comune nozione “operazionale” del termine “sabotaggio”<sup>43</sup>: *nomen iuris* che capeggia nella *rubrica legis*, quindi dal pregnante valore esegetico.

La parola deriva dal francese “*saboter*”, che etimologicamente rimanda all’espressione “pestare con gli zoccoli” (“*sabots*”), quindi lavorare alla peggio, fare un lavoro trascurato (oggi “ostruzionismo”), danneggiare gli strumenti di lavoro<sup>44</sup>.

*Ex latere subjecti*, il reato *de quo* non è necessariamente plurisoggettivo: la condotta di sabotaggio è punita anche quando sia realizzata da una sola persona. Ipotesi definita rara in dottrina<sup>45</sup>, ma pur sempre verificabile: ed in effetti realizzatasi nella specie, mediante esecuzione monosoggettiva del fatto.

Quanto alla condotta, il sabotaggio – come rammenta la prima massima della sentenza in commento – costituisce un’ipotesi aggravata del danneggiamento di cui all’art. 635 c.p., qualificata sia per la specifica individuazione dei beni, sia per la distinta finalità richiesta<sup>46</sup>, come si vedrà.

Il fatto incriminato consiste nel danneggiare – cioè nel disperdere, oppure

<sup>42</sup> Ovvero dell’ordine lavorativo a cui si ispira il direttore di azienda: così VENDITTI, *Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali*, cit., 891. Secondo una tesi ormai superata, invece, la locuzione «normale svolgimento del lavoro» sottintende «l’ordine conforme all’ordinamento giuridico vigente, in cui norma fondamentale è l’art. 2086 c.c.». In giurisprudenza v. già Trib. Cremona, 23 dicembre 1948, cit.; per una critica a tale tesi, v. PISAPIA, *Invasione di edifici e arbitraria occupazione di aziende*, cit., 669; ID., *Occupazione di fabbrica in buona fede*, cit., 298.

<sup>43</sup> Dal *dizionario* on line [www.treccani.it](http://www.treccani.it): «danneggiamento degli edifici o degli impianti di un’azienda agricola o industriale, compiuto allo scopo di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro, come atto di rappresaglia economica o politica».

<sup>44</sup> In proposito v. VENDITTI, *Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali*, cit., 892; LIA, *Lo sciopero con riferimento alla legge penale italiana ed all’art. 40 della Costituzione*, cit., 841; CONTI, *Sabotaggio*, cit., 295; più approfonditamente v. FINZI, *Uso del vocabolo “sabotaggio”*, cit., 193.

<sup>45</sup> DI PAOLO, *Trattato di diritto penale*, cit., 808, che porta l’esempio di imprese di limitatissime entità.

<sup>46</sup> In dottrina, v. MANCA, *La tutela dell’ordine costituzionale del lavoro (502-512)*, cit., 296. La Corte costituzionale ha chiarito che la maggiore gravità della pena prevista per l’art. 508, co. 2, c.p. rispetto a quella di cui agli artt. 635 e 333 c.p. è giustificata dalla diversità di beni giuridici tutelati: l’economia pubblica e la proprietà privata.

distuggere, deteriorare o rendere comunque inidonee o inservibili all'uso<sup>47</sup> – gli edifici adibiti ad azienda agricola o industriale<sup>48</sup>, ovvero le macchine, le scorte<sup>49</sup>, gli apparecchi o i mezzi destinati alla produzione agricola o industriale<sup>50</sup>.

In specie, la condotta di “dispersione” – cioè di fuoriuscita della cosa dalla disponibilità dell'agente, in modo che per lo stesso sia impossibile recuperarla<sup>51</sup> – ha riguardato le scorte di vino giacenti allo stato sfuso all'interno delle botti, cioè il prodotto della coltivazione delle viti della stessa azienda agricola. Con il che, v'è perfetta corrispondenza dell'oggetto materiale a quello specialmente tipizzato dalla norma *de qua*.

Più in generale, il fatto realizzato è consistito (non già nel semplice deturpamento o nel mero ostruzionismo<sup>52</sup> bensì) in un danneggiamento effettivo – come preteso dalla dottrina<sup>53</sup> – dei mezzi di produzione costituenti materie prime con modalità idonee a ridurre – *rectius*: ad azzerare per svariati anni, in termini di annientamento commerciale – la normale produttività aziendale. Ed ai fini dell'art. 508, co. 2, c.p. non rileva – come opportunamente precisato dalla seconda massima in rassegna – che in concreto il danno, benché davvero ingente, non abbia investito (anche) la produzione e l'economia nazionale poiché, diversamente dalla più grave fattispecie-gigante di cui all'art. 499 c.p. (distruzione di materie prime di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione)<sup>54</sup>, ai fini del sabotaggio basta la lesione dell'economia

<sup>47</sup> Così, per tutti, FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale*, cit., 635.

<sup>48</sup> Sulla definizione di azienda e sulle ragioni della circoscrizione della tutela penale all'azienda industriale ed agricola v., per tutti, DI PAOLO, *Trattato di diritto penale*, cit., 812; D'ARMA, *Sub artt. 499-512*, cit., 586. In senso critico per la scelta codicistica di escludere dall'ambito di applicazione dell'art. 508 c.p. le aziende commerciali, v. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., 159.

<sup>49</sup> Non solo quelle menzionate agli artt. 1640, 1641, 2146 c.c.: così, ancora, DI PAOLO, *Trattato di diritto penale*, cit., 813.

<sup>50</sup> Elencazione che – secondo la dottrina – consente di comprendere tutto quanto può servire alla produzione, quali materie prime, bestiame, risorse semilavorate o lavorate del processo produttivo (CONTI, *Sabotaggio*, cit., 296), ivi compreso quanto necessario all'erogazione di servizi, quale, ad esempio, la distribuzione di energia elettrica: così VENDITTI, *Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali*, cit., 891. Non è necessario però che tale destinazione sia attuale ed immediata: in proposito CONTI, *Invasione ed occupazione di aziende agricole e industriali*, cit., 1004.

<sup>51</sup> La dispersione è configurabile sia in relazione alle cose mobili che alle cose immobilizzate, cioè, originariamente immobili ma che, distaccate dal complesso immobiliare cui aderiscono, vengono in tal modo rese suscettibili di circolazione materiale: così MANTOVANI, *Danneggiamento e deturpamento di cose altrui*, in *Dig. Pen.*, III, Torino, 311.

<sup>52</sup> L'ostruzionismo, in quanto idoneo a rallentare il ritmo di lavoro ma non a comportare un danneggiamento, rimane escluso dall'ambito di applicabilità dell'art. 508 c.p.: così DEL RE, *Crimine, rivendicazione e ludus nel sabotaggio aziendale*, cit., 889.

<sup>53</sup> Cfr. CONTI, *Sabotaggio*, cit., 296.

<sup>54</sup> Per la quale è richiesto il realizzarsi di uno dei due eventi-giganti tipizzati: il «grave» nocumento alla produzione nazionale od il venir meno in misura «notevole» delle merci di comune o largo consumo. In particolare, il nocumento dovrà essere avvertito in relazione all'intera produzione nazionale o, quan-

della singola azienda. Requisito nella specie rispettato avendo il reo (non solo perseguito finalisticamente ma anche in concreto) leso – e in termini di rilevante gravità (art. 61, n. 7 c.p.) – l’interesse patrimoniale del privato proprietario dell’azienda e il suo diritto di disposizione dell’edificio aziendale<sup>55</sup>.

5. A risultati non dissimili – in termini di condivisibilità della sentenza ravvisabilità, in specie, degli estremi dell’art. 508, co. 2, c.p. – si giunge, poi, all’esito della verifica del nesso psichico.

Anche sotto questo profilo, si ha a che fare con un contegno ritorsivo fortemente dotato di quel teleologismo perturbativo qui preteso dal Giudice delle leggi e che, quanto a disvalore, costituisce il *proprium* dell’incriminazione in rassegna. Tanto più se – come dà conto puntualmente il Gup toscano in sentenza – tra l’insorgenza della *causa sceleris* e l’esecuzione del proposito criminoso, nel reo vi fu una maturata riflessione, assimilabile quasi al dolo di premeditazione<sup>56</sup>, che è rivelatrice di una sua maggiore capacità a delinquere e, con essa, di una motivata “tensione” che colora le modalità realizzative del fatto verso una direzione lesiva decisamente sanguigna e soggettivizzante.

Né muta la prospettiva qualificatoria con riferimento al profilo della necessaria esclusività del dolo specifico di cui all’art. 508 c.p., ravvisata dal Giudice di prime cure (pure) a fronte di un accentuato movente di rabbia e vendetta in capo all’agente sabotatore.

In proposito giova precisare che l’elemento psicologico della figura del sabotaggio viene tradizionalmente ricostruito come estensione del dolo specifico richiesto dall’art. 508, co. 1, c.p.<sup>57</sup>, motivata assumendo l’uniformità dell’oggetto giuridico<sup>58</sup>. Ancorché nel disposto del co. 2 non sia presente l’espressione avverbiale «al solo scopo di»<sup>59</sup>, ovvero altre indicazioni espresse

---

tomeno, nell’ambito di un settore produttivo omogeneo considerato a livello nazionale (così SANTORO, *Manuale di diritto penale*, III, Torino, 1965, 225), mentre la rarefazione delle merci va rapportata ad un’ampia zona del territorio nazionale, in cui – a seguito della distruzione dei beni indicati nella norma incriminatrice – diventano rari sul mercato beni economici destinati a bisogni essenziali o voluttuari di tutta o gran parte della popolazione (in termini: CONTIERI, *Distruzione di materie prime, di prodotti o di mezzi di produzione*, in *Enc. Dir.*, XIII, Milano, 1964, 342). Trattasi, pertanto, di un reato con un evento di danno, cagionato dalla condotta distruzione, particolarmente significativa e tale da costituire la nota di “gigantismo” della fattispecie: in argomento PEDRAZZI, *Economia pubblica, industria commercio (delitti contro la)*, cit., 280.

<sup>55</sup> Cass., Sez. II, 28 febbraio 1975, Befanini, cit.

<sup>56</sup> *Species* del dolo di proposito: per tutti, v. ancora MANTOVANI, *Diritto penale*, cit., 340.

<sup>57</sup> Cass., Sez. III, 22 marzo 1966, Martinoli, cit.

<sup>58</sup> Così MAZZACUVA, *I delitti contro l’economia, l’industria ed il commercio*, cit., 809; D’ARMA, *Sub artt. 499-512*, cit., 589.

<sup>59</sup> Vi sono norme incriminatrici nelle quali la formula «al solo scopo di» allude non già al perseguimento psichico di un risultato lesivo della condotta – il cui verificarsi è irrilevante per la consumazione del reato – bensì al movente che deve animare il soggetto (Cfr. GELARDI, *Il dolo specifico*, Padova, 1996,

in ordine all'orientamento teleologico delle condotte di danneggiamento qualificato<sup>60</sup>, si assume che l'inserimento nel tipo descrittivo di un finalismo espresso sarebbe risultato del tutto superfluo avendosi a che fare con un teleologismo intrinseco al fatto del sabotaggio. Tesi avvalorata da un rilievo della citata decisione della Consulta, laddove indica nell'art. 635 c.p. la norma deputata a sanzionare ogni forma di danneggiamento non sorretta dal movente indicato.

Ad ulteriore connotazione dell'elemento psicologico, la consolidata giurisprudenza di legittimità – non adeguandosi interamente ai percorsi ermeneutici indicati dalla Corte costituzionale – ha sempre ritenuto sussistente il delitto in esame anche se l'agente persegua congiuntamente altri scopi: il carattere dell'esclusività desunto dalla citata espressione avverbiale prevista dal co. 1, non impedisce cioè la sussistenza del reato anche in presenza di altre finalità od altri moventi, purché, ovviamente, sia presente lo scopo di turbamento del lavoro<sup>61</sup>.

D'altro canto in caso contrario – come ha spiegato la dottrina – la norma in esame sarebbe stata altrimenti inapplicabile<sup>62</sup>. Infatti, in concreto, le condotte di cui all'art. 508 c.p., vengono tenute per raggiungere scopi che vanno al di là di quello indicato dalla previsione di legge: rivendicazioni salariali, nuove condizioni di lavoro, appoggio e sostegno ad agitazioni politiche, protesta con-

---

247 s.). Come pure, spesso, il fine al quale tale locuzione fa riferimento non è un evento ulteriore rispetto all'azione od all'omissione, ma coincide con la stessa condotta costitutiva, di cui denota l'esigenza della realizzazione con dolo intenzionale, ed anzi senza che l'agente persegua finalità diverse dal compimento di quella condotta. È il caso, ad esempio, del reato di danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga (art. 427 c.p.) e di pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento (431 c.p.), ai termini dei quali, perché il soggetto agente risponda penalmente, è necessario che egli agisca "al solo scopo" di danneggiare, senza che abbiano rilievo condotte semplicemente poste in essere con dolo eventuale o con dolo diretto, ma esigendosi un dolo intenzionale per di più supportato dalla esclusività del fine di danneggiamento (cfr. ARDIZZONE, *Inondazione, frana o valanga*, in *Dig. Pen.*, VII, Torino, 1993, 62; GELARDI, *op. cit.*, 239 ss.; LAI, *Incolunità pubblica*, in *Enc. Giur. Treccani*, XVI, Roma, 1989, 10).

<sup>60</sup> Tanf'è che certa manualistica, di contro, qualifica come *generico* il dolo del sabotaggio, consistente nella coscienza e volontà di danneggiare: così MAGGIORE, *Diritto penale*, cit., 520; FIANDACA, MUSCO, *Diritto penale*, cit., 635; CONTI, *Sabotaggio*, cit., 296. A sostegno di questa tesi si adduce anche la piena autonomia della fattispecie prevista nel co. 2, che prevede una condotta differente e distinta rispetto a quella punita nel co. 1, per il quale è richiesto, dunque, un diverso elemento soggettivo (dolo specifico esclusivo): cfr. MAZZACUVA, *I delitti contro l'economia pubblica*, cit., 289.

<sup>61</sup> A partire da Cass., Sez. un., 24 febbraio 1951, Bartolini ed altri, cit.; Id., Sez. II, 22 maggio 1975, Befanini, cit.; Id., Sez. VI, 14 dicembre 1976, Sangiorgi, cit.; Id., Sez. III, 4 marzo 1966, Spallitta, cit.; Id., Sez. I, 14 aprile 1977, Adinolfi, cit.; Id., Sez. VI, 2 ottobre 1978, Fizialetti, cit.; Id., Sez. VI, 26 giugno 1979, Spagnolo, cit.

<sup>62</sup> Così VENDITTI, *Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali*, cit., 891; SELLA-ROLI, *L'occupazione delle fabbriche e il sabotaggio nella prospettiva costituzionale*, cit., 162; D'ARMA, *Sub artt. 499-512*, cit., 589; DE LISO, *Sui limiti della legittimità*, cit., 3187. *Contra* Trib. Torino, 8 giugno 1977, in *Foro it.*, II, 193.

tro licenziamenti, ecc.<sup>63</sup>. La locuzione utilizzata non presuppone quindi la necessaria esclusività del fine di impedire o turbare il normale svolgimento del lavoro ma, all'opposto, la sufficienza della sussistenza di questo *animus*<sup>64</sup>. In definitiva, la formula codicistica punta solo a fissare un elemento di differenziazione tra l'art. 508 c.p. e altre norme simili, quali l'art. 419 c.p. (scopo di devastazione e saccheggio), l'art. 624 c.p. (scopo di sottrarre le altrui cose mobili e di impossessarsene), l'art. 633 c.p. (scopo di trarre profitto), in modo che questi non rimangono assorbiti, potendo eventualmente concorrere con lo stesso<sup>65</sup>.

6. Proprio quest'ultimo passaggio argomentativo, poggiante sulla funzione (anche) differenziale della tipicità psichica, ci porta ad alcune, definitive considerazioni in punto di condivisibilità dell'opzione sussuntiva del Giudice di prime cure, avuto riguardo al ventaglio delle figure criminose in astratto profilabili nel caso di specie<sup>66</sup>.

Dando ormai per assodato il fine vendicativo e grandemente distruttivo che ispirò il reo ad agire, minimalista – rispetto all'abnorme danno cagionato – sarebbe stata la sussunzione del fatto sotto il (meno grave) reato di danneggiamento comune (art. 635, co. 1, c.p.), peraltro nella fattispecie-base<sup>67</sup>. Peggio: sarebbe stata una impropria soluzione generalizzante, in spregio ai chiari connotati di *specialità* (per oggetto materiale e per scopo) tipizzati nell'art. 508, co. 2, c.p. e qui senz'altro rivenienti dal caso concreto.

Di contro, massimalista sarebbe stata la soluzione repressiva che avesse ipotizzato il reato di devastazione (art. 419 c.p.) perché, seppur in astratto materialmente integrabile con qualsivoglia modalità produttiva di distruzione o anche danneggiamento di una notevole quantità di cose mobili o immobili<sup>68</sup>, sa-

<sup>63</sup> Cfr. CONTI, *Invasione ed occupazione di aziende agricole e industriali*, cit., 1004.

<sup>64</sup> Cass., Sez. II, 22 maggio 1975, Befanini, cit.

<sup>65</sup> Ancora Cass., Sez. un., 24 febbraio 1951, Bartolini ed altri, cit.; Id., Sez. VI, 14 dicembre 1976, Sangiorgi, cit.; Id., Sez. III, 4 marzo 1966, Spallitta, cit.; Id., Sez. VI, 2 ottobre 1978, Fizialetti, cit.; Id., Sez. VI, 26 giugno 1979, Spagnolo, cit.; MANGINI, *Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali*, cit., 636; DI PAOLO, *Trattato di diritto penale*, cit., 819.

<sup>66</sup> Sui casi di "tipicità doppia o plurima", ossia di ipotesi in cui uno stesso fatto – identico per modalità di azione o per tipo di evento – sia riconducibile a più fattispecie penali, v. MAZZACUVA, *I delitti contro l'economia, l'industria ed il commercio*, cit., 288.

<sup>67</sup> Non ravvisandosi – nella specie – alcuna delle ipotesi aggravanti di cui al capoverso. Sul danneggiamento per tutti, in dottrina, da ultimo: BARAZZETTA, *sub art. 635 c.p.*, in *Comm. breve cod. pen.*, a cura di Crespi, Stella, Zuccalà, Padova, 2003, 2154 ss.; CONCETTI, *Danneggiamento (art. 635 c.p.)*, in *I reati contro il patrimonio*, a cura di Fiore, Torino, 2010, 247 ss.; v. MANTOVANI, *Patrimonio (delitti contro il)*, in *Enc. giur.*, XXII, Roma, 1990; ID., *Danneggiamento e deturpamento di cose altrui*, in *Dig. pen.*, III, Torino, 1989, 307; MILITELLO, *Patrimonio, (delitti contro il)*, in *Dig. pen.*, IX, Torino, 1995, 278 ss.

<sup>68</sup> Per tutti, VENDITTI, *Saccheggio e devastazione*, in *Enc. dir.*, XLI, Milano, 1989, 186. In giurisprudenza

rebbe mancato anzitutto il requisito strutturale della plurisoggettività della condotta<sup>69</sup>. Di più: giammai si sarebbe potuto ritenere attinto il bene giuridico di riferimento, ovvero l'ordine pubblico, inteso come forma di civile e corretta convivenza<sup>70</sup>, posto che – per quanto la vicenda in esame possa aver preoccupato la comunità locale – quello in contestazione non poteva di certo assurgere al novero di fatti suscettibili di allarmare la popolazione in termini di pericolo concreto per la serenità della pubblica convivenza o della sicurezza collettiva<sup>71</sup>.

Conclusivamente, anche all'esito di questa sorta di *actio finium regundorum* compiuta avuto riguardo al caso concreto in confronto con altre possibili soluzioni ascrivibili, la riconosciuta sussistenza del reato di sabotaggio aziendale non solo trova definitiva condivisione, ma per la prima volta sembra dischiudere – forse inconsapevolmente – un'insperata quanto inedita prospettiva applicativa dell'art. 508, co. 2, c.p. ai casi di c.d. sabotaggio *liberatorio* (o *catartico*).

Muovendo infatti dalla classificazione psico-sociologica del sabotaggio industriale in forza del movente<sup>72</sup>, se la tendenza a distruggere o a danneggiare oggetti in ambienti di lavoro può manifestarsi:

- 1) per ridurre la tensione e/o la frustrazione (sabotaggio *liberatorio*);
- 2) per rendere più facile, più agibile il procedimento del lavoro (sabotaggio *collaborativo*);
- 3) per ottenere un certo quantitativo di potere, per sé o per un gruppo (sabotaggio rivendicativo)<sup>73</sup>, nella specie si verteva senz'altro in un caso di sabotaggio liberatorio.

I fatti di sabotaggio liberatorio hanno questo carattere comune: essi non tendono a ristrutturare le relazioni sociali, non vogliono rendere più facile il lavoro, ma sfidano direttamente (o indirettamente) l'autorità (*id est*: il datore di

---

za, v. da ultimo, Cass., Sez. I, 29 aprile 2010, Orfano ed altro, in *Mass. Uff.*, n. 246941.

<sup>69</sup> Richiesto da unanime dottrina: MAZZACUVA, SGUBBI, STORTONI, TAGLIARINI, *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, Bologna, 1998, 248; BATTAGLINI, *Brevi osservazioni sul delitto di saccheggio*, in *Giust. pen.*, 1946, II, 289; DEAN, *Pluralità d'agenti e pluralità di condotte nella struttura del delitto di saccheggio*, in *Foro pen.*, 1964, 389; INSOLERA, *I delitti contro l'ordine pubblico*, in *Diritto penale. Lineamenti di parte speciale*, cit., 248.

<sup>70</sup> V. già Cass., Sez. I, 25 maggio 1973, Azzaretto, in *Mass. Uff.*, n. 124142; Id., 3 giugno 2004, P.M. in proc. Marzano ed altri, *ivi*, n. 228133; Id., 14 giugno 2010, Della Malva, *ivi*, n. 247418.

<sup>71</sup> INSOLERA, *I delitti contro l'ordine pubblico*, cit., 210.

<sup>72</sup> Di violenza, di festa o di rivendicazione: v. *amplius* DEL RE, *Crimine, rivendicazione e ludus nel sabotaggio aziendale*, cit., 909 ss.

<sup>73</sup> La classificazione è di TYLOR, WALTON, *Industrial sabotage, Motives and Meanings*, in *Images of deviance*, Penguin, 1975, *passim*, e rielaborata da DEL RE, *Crimine, rivendicazione e ludus nel sabotaggio aziendale*, cit., 909 ss.



lavoro), tanto che spesso paiono atti di puro vandalismo senza significato<sup>74</sup>, veri e propri sfoghi della tensione lavorativa o della frustrazione accumulata<sup>75</sup>, talora addirittura realizzati “tanto per divertirsi”<sup>76</sup>. Il sabotaggio liberatorio è stato visto non a caso come il fratello, nell’industria, del vandalismo che si sviluppa fuori dalla compagine aziendale<sup>77</sup> e come il frutto e manifestazione dell’alienazione<sup>78</sup>.

Ebbene – quello di specie – di certo, fu un caso di violenza sabotatoria indotta dalla rabbia e dalla frustrazione. Una frustrazione così eccessiva da tradursi nel gusto e nel gesto di distruggere, senza pretendere in cambio alcunché: come nel bambino che, dopo aver imparato ad afferrare ogni oggetto accessibile, lo lasci cadere soltanto per romperlo<sup>79</sup>. Quasi per gioco, o per sfregio.

Una catarsi criminale: oggi ritenuta punibile a titolo di sabotaggio aziendale.

ALDO NATALINI

<sup>74</sup> In termini, ancora, DEL RE, *Crimine, rivendicazione e ludus nel sabotaggio aziendale*, cit., 909, che porta l’esempio del muratore che, per guadagnare di più, si è impegnato a lavorare l’intero sabato e l’intera domenica, ma alla sera della domenica inspiegabilmente dà un pugno sul muro ancora fresco provocando crede che nullificano tutto il suo lavoro; oppure il caso dell’impiegato che, dopo aver chiesto ed ottenuto di fare un lungo straordinario, maltratta la calcolatrice fino a romperla.

<sup>75</sup> DEL RE, *Crimine, rivendicazione e ludus nel sabotaggio aziendale*, cit., 910, porta l’esempio del grui-sta che per vincere la tensione e la frustrazione di un lavoro che per qualsiasi motivo considera monotono, alterna colpi di freno ad accelerate al carrello di salita, rompendo il cambiarapporti.

<sup>76</sup> Secondo DEL RE, *Crimine, rivendicazione e ludus nel sabotaggio aziendale*, cit., 911 il sabotaggio liberatorio è il più ludico di tutti: in esso il momento del piacere di giocare si può vestire di fantasia, a volte divertente, a volte dissacrante, a volte “terrificante”. Il sabotaggio liberatorio risponde, in altri termini, al fenomeno che nel gruppo non disintegrato si chiama “festa”; anch’essa costituisce una rottura temporanea di certi equilibri, rottura necessaria proprio per accettare le regole per tutto il tempo “normale”. Il distruggere è anzi il riflesso della festa quando l’individuo non è integrato o vive in una società in cui la vera festa non esiste, perché troppo ritualizzata o addirittura ormai espressione dell’ordine: cfr. CAILLOIS, *L’homme et le sacré*, Parigi, 161.

<sup>77</sup> Ancora, DEL RE, *Crimine, rivendicazione e ludus nel sabotaggio aziendale*, cit., 910.

<sup>78</sup> Quale analizzata da SEEMAN, *On the Meaning of alienation*, in *American Sociological Review*, 1959, 4, 783-791: il sabotatore soggettivamente ed oggettivamente, *manca di potere*; egli sente di non riuscire ad orientare la realtà, il processo di lavoro, e pertanto interviene in rottura; il sabotatore *non comprende il senso*, il significato della propria attività, che gli appare assurda come una parola ripetuta mille volte; egli *non riconosce le norme* nel momento del sabotaggio perché non le sente come strumenti al fine (ad esempio, del benessere), bensì come barriere che devono infrangersi a qualunque costo; il sabotatore ha il dramma dell’applicazione alla macchina; infine il fattore più importante del sabotaggio liberatorio è di certo l’*autoestraniazione* dalla azienda, con tutte le conseguenze di noia, autosvalutazione, frustrazione. Così DEL RE, *Crimine, rivendicazione e ludus nel sabotaggio aziendale*, cit., 910.

<sup>79</sup> CAILLOIS, *Les Jeux et le hommes*, Parigi, 1951.